

Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale e sociale!

Publicata sul Foglio Ufficiale n. 83 del 15 ottobre 2019.

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), chiedono al Gran Consiglio di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:

1. L'Ispettorato cantonale del lavoro (ICL) assume compiti di ispezione e controllo relativi al mercato del lavoro, al rispetto dei salari e degli orari di lavoro e di tutte le disposizioni che hanno attinenza con il contratto di lavoro.
2. Ogni datore di lavoro avente sede o domicilio nel Cantone Ticino è tenuto a notificare, al più tardi entro 30 giorni dalla stipulazione, ogni contratto di lavoro all'autorità competente, tramite formulario – cartaceo o elettronico - e a trasmetterne copia al dipendente. La notifica conterrà i dati fondamentali di ogni contratto di lavoro, in particolare: tipo di contratto e durata (determinato, indeterminato), funzione, salario, qualifica richiesta, luogo di lavoro, grado di occupazione; inoltre dovranno essere forniti i dati relativi all/alla dipendente: età, sesso, nazionalità, formazione, figli a carico, domicilio. Nel caso di posti di lavoro in precedenza già occupati da un altro dipendente, andrà notificato anche il salario precedentemente versato.
3. La stessa procedura verrà osservata al momento dello scioglimento di un contratto di lavoro, comunicando gli stessi dati, al più tardi entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.
4. Qualora, nell'ambito della raccolta dei dati fondamentali inerenti ad un contratto di lavoro, l'autorità riscontrasse infrazioni a leggi o contratti di lavoro, esse saranno segnalate agli organismi interessati alla loro applicazione.
5. Ai fini dell'esecuzione della presente legge, l'Ispettorato cantonale del lavoro è dotato di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale. L'organico viene adattato annualmente. Nel numero di ispettori del lavoro qui indicato non possono essere conteggiate le unità al servizio delle commissioni paritetiche professionali.
6. Con l'obiettivo di lottare contro le discriminazioni di genere, verrà costituita una sezione all'interno dell'Ispettorato cantonale del lavoro per verificare la corretta applicazione di tutte le disposizioni relative alla parità e alla lotta contro le discriminazioni di genere. Questa sezione avrà a disposizione esclusivamente delle ispettrici (una ogni 2'500 donne attive sul mercato del lavoro cantonale). Per analogia valgono le disposizioni contenute nel punto 5.
7. L'autorità cantonale allestisce e pubblica annualmente, sulla base dei punti 2 e 3, una statistica dettagliata. Tale statistica riferisce in particolare in merito ai salari nel Cantone Ticino e funge da base di riferimento per l'attività della Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone. L'allestimento di questa statistica si avvarrà della consulenza di una commissione di valutazione e sorveglianza nella quale siederanno, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione, anche rappresentanti delle associazioni professionali. Tutti i dati raccolti nell'ambito di questa statistica saranno accessibili al pubblico.

I promotori dell'Iniziativa sono:

Lepori Sergi Angelica (prima proponente), Arigoni Simona, Arigoni Seo, Beretta Mauro, Beretta Piccoli Gerry, Bernasconi Bruna, Colombo Martino, Cozzaglio Ivan, D'Erchie Marco, Di Dio Alessia, Gehring Françoise, Gregorio Ambra, Leu Claudia, Marazzi Christian, Petruzzella Siro, Poretti Matteo, Pronzini Matteo, Sergi Giuseppe, Soldini Monica, Zippilli Eugenio


Firme di cittadini del **Comune** di:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					

Termine per la raccolta delle firme: **16 ottobre 2019 – 23 gennaio 2020**

Attestazione Si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:



Il Funzionario incaricato
(firma e funzione)

AVVERTENZA

(art. 96 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

(art. 95 lett. f. LEDP)

È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

**Questo formulario, anche se incompleto, va spedito, possibilmente entro il 15 novembre 2019 a:
MPS – casella postale 2320 – 6501 Bellinzona**